



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 232 del 07/06/2016

Oggetto: Stipula assicurazione RC patrimoniale e RCTO per l'Ufficio Speciale della Ricostruzione della città dell'Aquila.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 che prevede che l’Ufficio speciale per la città di L’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l’Aquila;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città di L’Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L’Aquila e dal Sindaco del comune di L’Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ Ufficio Speciale;

Visto il provvedimento del Sindaco di L’Aquila, prot. n. 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale il Dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell’Ufficio Speciale per la città di L’Aquila per il periodo di tre anni a decorrere dal 25 ottobre 2012;

Considerato che, in data 23/09/2014, il Dott. Paolo Aielli ha rimesso al Sindaco di L’Aquila le dimissioni da tale incarico con decorrenza 1/10/2014;

Visto il Decreto del Sindaco di L’Aquila n. 116 del 20/11/2014 di conferimento al Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo, in via temporanea e sino alla nomina del nuovo Titolare dell’Ufficio Speciale, dell’incarico di sola gestione delle attività ordinarie dell’Ufficio Speciale;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Graziano Del Rio, prot. n. 14348 del 28/11/2014, di intesa al sopra citato Decreto del Sindaco;

Preso atto che con Decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale, come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Graziano Del Rio, prot. 986 del 18/02/2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Richiamata la determinazione 404 del 10/12/2015 con la quale si è deciso di procedere all'individuazione della società di brokeraggio cui affidare il servizio professionale di brokeraggio assicurativo;

Richiamata la determinazione n. 18 del 21.01.2016 con la quale è stato affidato il citato servizio alla Assiteca S.p.a;

Richiamata altresì la determinazione n. 163 dell'11.04.2016 con la quale è stata autorizzata la Assiteca S.p.a. ad effettuare un'indagine di mercato per il reperimento della migliore quotazione per la copertura assicurativa dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016;

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Rilevato pertanto che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

Visto l'art. 9 del vigente Regolamento degli acquisti in economia, approvato con determinazione n. 52 dell'11 giugno 2013, secondo il quale "per le acquisizioni di forniture e servizi in economia di importo inferiore al limite di € 40.000,00 per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa informale verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili";

Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto ai sensi del citato articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016;

Precisato che l'oggetto del contratto consiste nella “Stipula assicurazione RC patrimoniale e RCTO per l’Ufficio Speciale della Ricostruzione della città dell’Aquila”;

Vista la nota inviata per pec dalla Assiteca s.p.a in data 27 maggio 2016, prot. 7781 con la quale sono stati trasmessi i risultati dell’indagine di mercato per la copertura assicurativa R.C.T.O. per l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila;

Preso atto che le compagnie coinvolte nell’indagine di mercato sono le seguenti:

LLOYD’S attraverso il corrispondente BDB;

HDI GERLING;

GENERALI ASSICURAZIONI;

QBE INSURANCE;

AXA ASSICURAZIONI;

ZURICH ASSICURAZIONI;

ITAS ASSICURAZIONI;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;

CATTOLICA ASSICURAZIONI;

CHUBB INSURANCE;

ALLIANZ ASSICURAZIONI;

ITALIANA ASSICURAZIONI;

NOBIS ASSICURAZIONI.

Rilevato che a rispondere sono state la Nobis Assicurazioni e Lloyd’s, accettando il capitolato proposto e formulando entrambe un’offerta economica pari ad € 3.000,00;

Preso atto che la Assiteca spa, broker assicurativo USRA, ha ritenuto di favorire l’offerta presentata dai Lloyd’s *“viste le dimensioni e l’importanza delle due Compagnie”*;

Vista la nota inviata per pec dalla Assiteca s.p.a in data 30 maggio 2016, prot. 7778 con la quale sono stati trasmessi i risultati dell’indagine di mercato per la copertura assicurativa R.C. patrimoniale per l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila;

Preso atto che le compagnie coinvolte nell’indagine di mercato sono le seguenti:

CHUBB INSURANCE;

AIG EUROPE LIMITED;

LLOYD’S attraverso i corrispondenti BDB, LINK UNDERWRITING AGENCY e ASSIGECO;

Preso atto che all’offerta hanno risposto esclusivamente i Lloyd’s formulando quotazioni tramite tre diversi sottoscrittori del sindacato Lloyd’s;

Rilevato che l’offerta pervenuta tramite Assigeco non è competitiva in quanto prevede diverse modifiche al testo di polizza proposto;

Rilevato che l’offerta pervenuta tramite il corrispondente BDB è stata formulata con l’accettazione quasi integrale del Capitolo e con un premio lordo annuo di € 10.000,00;

Considerato che la migliore offerta risulta essere quella ricevuta sempre dai Lloyd’s per il tramite di Link Underwriting Agency che ha accettato integralmente il capitolo con un premio di € 8.200,00 annui, inferiore quindi ai 10.000,00 ipotizzati come costo della copertura assicurativa;

Ritenuto di procedere all’affidamento diretto ai sensi del citato Regolamento USRA degli acquisti in economia e dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto di procedere alla stipula della copertura assicurativa RC patrimoniale e RCTO per l’Ufficio Speciale della Ricostruzione della città dell’Aquila per il periodo di un biennio;

Ritenuto pertanto di affidare alla Lloyd’s attraverso il corrispondente BDB la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione a far data dalla formalizzazione dell’affidamento;

Stabilito altresì di affidare alla Lloyd’s, attraverso il corrispondente Link Underwriting Agency, la copertura assicurativa per la responsabilità patrimoniale dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione a far data dalla formalizzazione dell’affidamento;

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa, l'Amministrazione ha provveduto ad acquisire il seguente codice identificativo gara per la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila (CIG): **Z841A52A82**;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa, l'Amministrazione ha provveduto ad acquisire il seguente codice identificativo gara per la copertura assicurativa per la responsabilità patrimoniale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila (CIG): **Z1A1A52A5F**;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila si provvede a valere sui fondi della Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, art. 1.6 "*assistenza tecnica*", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa,

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte del presente provvedimento;
2. Di affidare per un biennio, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento USRA degli acquisti in economia, approvato con determinazione n. 52 dell'11 giugno 2013, alla Lloyd's attraverso il corrispondente BDB la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione a far data dalla formalizzazione dell'affidamento;
3. Di impegnare per il servizio di cui trattasi, la somma annua di € 3.000,00 omnicomprensiva;
4. Di affidare per un biennio, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento USRA degli acquisti in economia, approvato con determinazione n. 52 dell'11 giugno 2013, alla Lloyd's il corrispondente Link Underwriting Agency la copertura assicurativa per la responsabilità patrimoniale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione a far data dalla formalizzazione dell'affidamento;
5. Di impegnare per il servizio di cui trattasi, la somma annua di € 8.200,00 omnicomprensiva;
6. Di dare atto che ai fini legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Amministrazione ha provveduto ad acquisire il codice identificativo gara per la copertura assicurativa dell'USRA della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (CIG) **Z841A52A82** ed il codice identificativo gara per la copertura assicurativa dell'USRA della responsabilità patrimoniale (CIG) **Z1A1A52A5F**;
7. Di dare atto che agli oneri relativi all'attuazione di quanto disciplinato dalla presente determinazione per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila si provvede a valere sui fondi della Delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, art. 1.6 "*assistenza tecnica*", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità.
8. Di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale;
9. Di rimandare a successivo provvedimento l'impegno di spesa relativo alla seconda annualità.

L'Aquila, 07 giugno 2016.

Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione della città di L'Aquila
ing. Raniero Fabrizi

